

REGOLAMENTO RELATIVO ALLA ISTITUZIONE DEL CANALE INTERNO DI SEGNALAZIONE PREVISTO DAL D.L. 24/2023 IN MATERIA DI SEGNALAZIONE DI ILLECITI - WHISTLEBLOWING

Con il presente regolamento si istituisce il canale interno di segnalazione ai sensi del D.L. 24/2023 e si individuano le caratteristiche e la procedura da utilizzare, viste anche le previsioni in materia di G.D.P.R.

IL CANALE INTERNO AZIENDALE.

L'azienda attiva il canale interno di segnalazione avendo cura di garantire:

- la riservatezza dell'identità del segnalatore (anonimato), della persona coinvolta e della persona menzionata
- la riservatezza del contenuto della segnalazione
- la riservatezza della documentazione eventualmente prodotta.

Come comunicare le segnalazioni: le segnalazioni sono effettuate in forma scritta oppure in forma orale, in modalità informatica, attraverso il canale raggiungibile a seguente link <https://whistlesblow.it/c/puligarda-srl/1>.

Modalità di gestione della segnalazione:

Il responsabile del canale:

- a) rilascia alla persona segnalante avviso di ricevimento della segnalazione entro sette giorni dalla data di ricezione;
- b) mantiene le interlocuzioni con la persona segnalante e può richiedere a quest'ultima, se necessario, integrazioni;
- c) dà seguito alle segnalazioni ricevute;
- d) fornisce riscontro alla segnalazione entro tre mesi dalla data dell'avviso di ricevimento o, in mancanza di tale avviso, entro tre mesi dalla scadenza del termine di sette giorni dalla presentazione della segnalazione;

L'azienda mette a disposizione informazioni chiare sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni interne, nonché' sul canale, sulle procedure e sui presupposti per effettuare le segnalazioni esterne.

Le informazioni sono esposte e rese facilmente visibili nei luoghi di lavoro (esempio bacheca aziendale), nonché' accessibili alle persone che pur non frequentando i luoghi di lavoro intrattengono un rapporto giuridico in forma diversa dal lavoro subordinato, poiché legittimati alla segnalazione.

Canali residuali di segnalazione.

IL CANALE ESTERNO A.N.A.C.

Il segnalatore dovrà utilizzare il canale esterno gestito da A.N.A.C. sul proprio sito, ricorrendo una delle seguenti condizioni:

- NON è attivo il canale obbligatorio aziendale di segnalazione oppure è attivo ma NON è conforme,
- il segnalatore ha già effettuato una segnalazione interna senza seguito,
- il segnalatore ha **fondati motivi** di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare rischio ritorsione,
- il segnalatore ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire pericolo imminente o palese per il pubblico interesse

All'A.N.A.C. la segnalazione potrà avvenire

- in forma scritta tramite la piattaforma informatica
- in forma orale attraverso linee telefoniche o sistemi di messaggistica vocale, mediante un incontro diretto fissato entro un termine ragionevole.

È previsto l'obbligo per l'A.N.A.C. di notificare un avviso di avvenuta ricezione della segnalazione all'interessato entro sette giorni e di dare un riscontro in merito alla segnalazione entro il termine di tre mesi o, se ricorrono giustificate e motivate ragioni, entro sei mesi.

DIVULGAZIONE PUBBLICA

Significa "rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone".

Sono previste tutele in favore del segnalante se:

- ha previamente effettuato una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni,
- ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse,
- ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Per quanto attiene le definizioni di

WHISTLEBLOWER

IL CONTESTO LAVORATIVO

IL MOMENTO DELLA SEGNALAZIONE

OGGETTO DELLA SEGNALAZIONE

LE TUTELE DEL SEGNALANTE E IL PRINCIPIO DI BUONA FEDE

DECADENZA DALLE TUTELE

SANZIONI

si richiama il contenuto dell'informativa ai dipendenti, collaboratori esterni, clienti/fornitori e loro collaboratori consegnata.

La direzione

Dell'istituzione del canale interno di segnalazione in materia di Whistleblowing si darà comunicazione nei modi, tempi e ai soggetti come previsto dalla normativa.